

Deliberazione n. 42

Oggetto: Protocollo quadro per l'utilizzo del "Certificato specialistico pediatrico" a favore della tutela della disabilità.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 30 marzo 2022

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D.lgs. 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n.366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;

Considerato che l'Istituto eroga prestazioni socio-assistenziali a favore dei minori affetti da disabilità;

Considerato che con determinazione presidenziale n. 76 del 12 aprile 2017, l'Istituto ha adottato il "*Protocollo sperimentale per l'adesione di Strutture sanitarie pediatriche in ambito di tutela della disabilità dei minori*", a seguito del quale sono stati sottoscritti protocolli sperimentali con gli Ospedali Gaslini di Genova e Bambino Gesù di Roma nonché l'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze;

Preso atto che l'attivazione dei predetti protocolli ha consentito ai medici delle relative strutture, mediante credenziali di accesso rilasciate dall'Istituto, di compilare, nell'apposita procedura INPS, il "*certificato specialistico pediatrico*", in favore dei minori ricoverati o in cura presso le suddette Strutture sanitarie;

Preso atto che il "*certificato specialistico pediatrico*", oltre ad essere gratuito, contiene tutti gli elementi utili all'accertamento della specifica patologia semplificando così la fase dell'accertamento sanitario della disabilità, preliminare al riconoscimento di specifiche prestazioni erogate dall'Inps;

Rilevato l'interesse all'utilizzo del predetto certificato da parte di numerose Strutture sanitarie;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adozione di un protocollo quadro tra l'Inps e le Strutture ospedaliere pubbliche pediatriche o dotate di reparti specializzati in pediatria, interessate ad aderire all'iniziativa;

Rilevato che ai fini della corretta applicazione delle previsioni contenute nel Protocollo, ciascuna delle Parti individuerà un proprio Referente che avrà il compito di monitorare l'andamento della collaborazione e segnalare eventuali criticità che possano manifestarsi nella sua attuazione;

Rilevato che la Struttura ospedaliera individuerà un Amministratore delle utenze preposto a gestire le richieste di abilitazione nonché di revoca della stessa da trasmettere all'INPS al fine di consentire l'utilizzo della procedura telematica di trasmissione dei certificati da parte dei medici dipendenti della Struttura che abbiano aderito all'iniziativa;

Atteso che solo a seguito dell'abilitazione, i medici certificatori potranno procedere alla compilazione e alla trasmissione del certificato pediatrico mediante l'accesso al portale INPS, attraverso le credenziali SPID di livello 2, CIE o CNS;

Atteso che dall'attuazione dei protocolli che verranno attivati non derivano oneri finanziari a carico delle Parti firmatarie;

Preso atto che il Protocollo ha durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per un uguale periodo e che, in caso di mancato rinnovo, l'Istituto provvederà alla revoca delle credenziali di accesso rilasciate ai medici aderenti delle strutture sanitarie;

Vista la valutazione d'impatto del trattamento dei dati predisposta dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.*";

Visto il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'art. 39, del Regolamento (UE) 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DELIBERA

di adottare l'allegato schema di "*Protocollo quadro per l'utilizzo del certificato specialistico pediatrico a favore della tutela della disabilità*", che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

I Direttori regionali sottoscriveranno, in nome e per conto dell'Istituto, i singoli protocolli conformi allo schema adottato.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Pasquale Tridico

PROTOCOLLO QUADRO PER L'UTILIZZO DEL "CERTIFICATO SPECIALISTICO PEDIATRICO" A FAVORE DELLA TUTELA DELLA DISABILITÀ

Tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato "INPS", o "Istituto"), con sede in Roma, C.F. 80078750587, rappresentato da

e

la Struttura Ospedaliera pubblica..... (di seguito denominata "Struttura") rappresentata da.....

di seguito congiuntamente denominate le "Parti"

Premesso che:

- l'art. 117, comma 3, della Costituzione statuisce che, nelle materie di competenza concorrente, tra cui la «tutela della salute», spetta allo Stato la determinazione dei «principi fondamentali», mentre alle Regioni è ascritta (art. 117, comma 4) la programmazione e l'organizzazione dei servizi sanitari e sociali;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 all'art. 2, comma 1, prevede che *"le linee dell'organizzazione dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute, i criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie"* rientrano nella competenza delle Regioni;
- la tutela della disabilità minorile trova fondamento nell'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 *"Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"* e nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale i diritti delle persone handicappate"*;
- l'Istituto eroga prestazioni socio-assistenziali a favore dei pazienti minori affetti da disabilità e a favore delle loro famiglie ovvero l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980 come successivamente disciplinata dall'art. 1 della legge n. 508/1988, l'indennità di comunicazione, di cui all' art. 4 della legge n. 508/1988 e l'indennità di frequenza, di cui all'art. 1 della legge n. 289/1990;
- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007 individua le patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante;

Visti

- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "*Regolamento UE*";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito "*Codice*";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.*";

Considerato che:

- le patologie riferite ai minori richiedono una conoscenza specialistica necessaria per una adeguata valutazione medico legale, nonché particolari strumentazioni e l'utilizzo di idonei protocolli medici;
- il certificato medico da allegare alla richiesta di specifiche prestazioni erogate dall'INPS, per la particolarità della patologia, spesso necessita di un supporto specialistico o diagnostico da parte di strutture specializzate;
- a seguito dell'adozione da parte dell'Inps, con determinazione presidenziale n. 76 del 12 aprile 2017, del "*Protocollo sperimentale per l'adesione di Strutture sanitarie pediatriche in ambito di tutela della disabilità dei minori*", sono stati sottoscritti dall'Istituto protocolli sperimentali con alcune Strutture sanitarie pediatriche che hanno consentito ai medici in servizio presso le stesse, di rilasciare il "*certificato specialistico pediatrico*" in favore dei minori ricoverati o in cura presso le suddette Strutture sanitarie;
- il "*certificato specialistico pediatrico*", definito d'intesa con la Società Italiana di Pediatria, oltre ad essere gratuito, contiene tutti gli elementi utili all'accertamento della specifica patologia semplificando così la fase dell'accertamento sanitario preliminare al riconoscimento delle prestazioni erogate dall'Inps;
- l'utilizzo del "*certificato specialistico pediatrico*" permette di evitare che i minori affetti da disabilità vengano sottoposti a ripetute visite mediche finalizzate ad eseguire gli accertamenti utili al conseguimento della prestazione Inps, riducendo così il disagio vissuto anche dalle loro famiglie, in quanto il "*certificato specialistico pediatrico*", compilato in tutte le sue parti, consente, sin da subito, un giudizio medico legale appropriato ai medici delle Commissioni giudicanti semplificando e velocizzando, di conseguenza, l'iter di accertamento sanitario nonché escludendo la necessità di ulteriori accertamenti specialistici;
- grazie alla previsione di apposite specifiche contenute nel certificato specialistico pediatrico è possibile omogeneizzare le valutazioni medico-legali ai fini del

riconoscimento delle prestazioni sul territorio nazionale, evitare, nei casi di malattie di cui al D.M. 2 agosto 2007, revisioni temporali del giudizio medico legale nel periodo della minore età nonché per le visite presso le Commissioni INPS, definire la domanda esclusivamente tramite valutazione medico legale agli atti;

- per quanto sopra, si ritiene opportuno estendere la collaborazione a tutte le Strutture ospedaliere pubbliche pediatriche e Strutture ospedaliere pubbliche dotate di reparti specializzati in pediatria interessate;

Tanto premesso, visto e considerato

le Parti concordano di regolare e sviluppare l'attività di collaborazione necessaria per semplificare le procedure di accesso all'accertamento dell'invalidità nei termini seguenti:

Art. 1 - Finalità del protocollo

La collaborazione tra le Parti è finalizzata alla tutela dei minori in cura o ricoverati presso la Struttura, i quali presentano una domanda di prestazione assistenziale erogabile dall'INPS in ragione dello stato di disabilità, attraverso l'utilizzo del "*certificato specialistico pediatrico*".

Art. 2 - Impegni delle Parti

La Struttura s'impegna a sensibilizzare i medici di ruolo che prestano attività professionale alla più ampia partecipazione all'iniziativa volta alla certificazione a titolo gratuito da effettuarsi tramite il modello "*certificato specialistico pediatrico*" dedicato ai minori, elaborato dall'Istituto (allegato 1).

La Struttura e l'Istituto s'impegnano ad utilizzare il "*certificato specialistico pediatrico*" sopra descritto per la riduzione dei tempi e la semplificazione dei processi sanitari connessi alle domande di prestazione in materia assistenziale.

La Struttura garantisce l'attivazione delle operazioni necessarie allo svolgimento della formazione relativa al rilascio telematico del "*certificato specialistico pediatrico*" ai medici dipendenti che vogliono aderire all'iniziativa.

L'Istituto, con proprio personale medico, amministrativo e informatico, si impegna a effettuare presso la Struttura una giornata di formazione, anche da remoto, sull'uso della specifica procedura telematica, dedicata ai medici che abbiano aderito all'iniziativa.

L'Istituto, sulla base di esplicita richiesta da parte dell'Amministratore delle utenze della Struttura di cui all'art. 4 del presente Protocollo, si impegna a concedere le necessarie abilitazioni ai medici aderenti.

A seguito dell'abilitazione, i medici certificatori possono procedere alla compilazione e trasmissione del certificato pediatrico mediante l'accesso al portale INPS attraverso le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

L'INPS si riserva di effettuare controlli periodici sull'utilizzo della procedura telematica, di cui possono avvalersi esclusivamente i medici abilitati nei confronti di pazienti della Struttura presso cui prestano servizio.

Art. 3 - Referenti

Per la corretta applicazione di quanto previsto nel presente Protocollo, ciascuna delle Parti individuerà un proprio Referente che avrà il compito di monitorare l'andamento della collaborazione e segnalare eventuali criticità che possono manifestarsi nella sua attuazione. I nominativi dei Referenti designati saranno oggetto di appositi scambi di note fra le Parti.

Art. 4 - Amministratore delle utenze

La Struttura individuerà un Amministratore delle utenze preposto a:

- autorizzare le richieste di abilitazione da parte dei medici per l'utilizzo della procedura di trasmissione del certificato di cui si tratta (allegato 2);
- trasmettere all'INPS le richieste di abilitazione sottoscritte;
- chiedere all'INPS la revoca delle abilitazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

Il nominativo e i dati di contatto relativi all'Amministratore delle utenze sarà oggetto di comunicazione all'INPS.

Art. 5 - Misure di sicurezza

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Il presente Protocollo è stipulato nel rispetto delle prescrizioni – così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali – dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

Art. 6 - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali anche appartenenti alle tipologie di cui all'art. 9 del Regolamento UE oggetto del presente Protocollo, ciascuno per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Protocollo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Protocollo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE.

Art. 7 - Oneri

Dall'attuazione del presente Protocollo non derivano oneri finanziari a carico delle Parti firmatarie.

Art. 8 - Durata

Il presente Protocollo ha durata di tre anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato, per un ulteriore triennio, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi prima della scadenza del Protocollo, con scambio di comunicazioni tra le stesse a mezzo PEC.

In caso di mancato rinnovo, alla scadenza della presente Convenzione, l'Istituto provvederà alla revoca dell'accesso alla procedura, di cui all'art. 2.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Struttura Sanitaria

Allegato 1: certificato specialistico pediatrico

Allegato 2: modulo richiesta abilitazione alla procedura



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Mod. P



Certificato medico – 1/4

NUMERO CERTIFICATO:

COGNOME : NOME:

SESSO: M F CODICE FISCALE:

NATO/A IL GG/MM/AAAA:

A:

PROV. CODICE TESSERA SANITARIA:

ASL DI APPARTENENZA:

Anamnesi patologica remota:

.....
.....
.....

Anamnesi patologica prossima:

.....
.....
.....

Terapia in atto:

.....
.....

Esame obiettivo:

.....
.....
.....
.....
.....

Diagnosi:

.....
.....
.....
.....

Frequenza prevista delle visite di controllo:

settimanale mensile trimestrale semestrale annuale altro

**Certificato medico – 2/4****Patologia neoplastica**

Data della diagnosi

Stadiazione

TNM: clinico patologico.....

Altro: clinico..... patologico.....

In corso: **Altri eventuali fattori prognostici di rilievo**.....
.....**Terapie effettuate per:** malattia in fase iniziale malattia localmente avanzata malattia metastatica

Chirurgia (tipo/data):

Chemioterapia (tipo/data inizio e data termine):.....

Radioterapia (sedi/dosi/periodo):.....

Ormonoterapia (tipo/data inizio e data termine) :
.....

Trapianto (tipo/data):.....

Risposta al trattamento:

- Remissione completa dopo chirurgia e/o terapia medica, conseguita in data
- Residuo di malattia o remissione parziale dopo terapia
- Recidiva/progressione di malattia accertata in epoca
- Remissione completa/parziale/stazionarietà in malattia metastatica dopo terapia
- Progressione in malattia metastatica dopo terapia
- Da valutare

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Mod. P

**Piano terapeutico in corso:**

- Nessun trattamento Terapia neoadiuvante Terapia adiuvante Terapia per malattia metastatica
 Altro.....

Codici ICD-9

.....

Certificato medico – 3/4**Certifico che la persona è:**

- Impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore: SI NO Non mi esprimo (*)
 Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua: SI NO Non mi esprimo (*)
 Affetta da malattia neoplastica in atto
 Affetta da sindrome genetica (cariotipo eseguito il.....)
 Affetta da patologia in situazione di gravità ai sensi del D.M. 2 agosto 2007
 Sussistono in atto controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per sé o per gli altri lo spostamento del soggetto dal suo domicilio
 Affetta da patologia di competenza ANFFAS: SI NO
 Affetta da patologia permanente
 Affetta da patologia suscettibile di miglioramento (suggerita revisione dopo anni _____ dalla presente visita)

Il presente certificato è rilasciato ai fini della domanda di:

- INVALIDITA' CECITA' SORDITA' SORDOCECITA' (Legge 24 giugno 2010, n. 107)
 HANDICAP DISABILITA'

Segnalo che:

- Sono presenti patologie di disabilità intellettiva e/o relazionale:

Codice ICD-9: Descrizione:.....

- Per gli effetti di cui all'art. 41 Legge n. 183/2010, una o più infermità, per le quali si chiede il riconoscimento dello stato invalidante, potrebbero dipendere da fatto illecito di terzi: SI NO

Specialista in Commissione:.....

(solo per residenti nella regione Emilia Romagna)

Luogo:.....

Data:.....

INPS


Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Mod. P



Certificato medico – 4/4



Medico curante

Cognome:.....

Nome:

n° Iscrizione Ordine Provinciale dei medici:

firma del Medico.....

IL PRESENTE CERTIFICATO E' VALIDO SOLO SE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE

(*) Il presente certificato non reca la dizione "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" e pertanto non consente alle commissioni mediche preposte di procedere all'accertamento autonomo di tali condizioni ai fini della concessione della indennità di accompagnamento (art. 3 del DL 30 maggio 1988, n. 173, convertito in Legge 26 luglio 1988, n. 291 e art. 1 del D.M. 20 luglio 1989, n. 292).



PROTOCOLLO

Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per medici - Ospedale in convenzione per invio certificato oncologico/pediatrico - 1/2

● **ALL'UFFICIO INPS DI** _____

● **Io sottoscritto/a**

● **COGNOME** _____ **NOME** _____

● **CODICE FISCALE** _____ **NATO/A IL** _____

● **CA** _____ **PROV.** _____

● **TELEFONO** _____ **CELLULARE** _____

● **EMAIL** _____ **P.E.C.*** _____

● **DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO** _____ **NUMERO** _____

● **RILASCIATO DA** _____ **SCADENZA** _____

● **DICHIARO di essere già in possesso di:**

- SPID CIE CNS

● **DICHIARO di essere medico dell'Ospedale:** oncologico pediatrico

(Indicare la denominazione)

firmatario di convenzione con INPS per l'invio del certificato introduttivo, e che le notizie da me fornite rispondono a verità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (artt. 46, 47, 71, 75, e 76 D.P.R. 445/2000).

- **CHIEDO** l'abilitazione per l'accesso al servizio telematico di invio certificato introduttivo per medici di ospedali oncologici/pediatrici firmatari di apposita convenzione con INPS.
- **RICONOSCO** che l'utilizzo delle credenziali, che consentono anche l'accesso ai servizi INPS per il cittadino, è strettamente personale e non delegabile e che tutte le richieste di consultazione e/o inoltro di dati saranno imputate a me medesimo, esclusa ogni eccezione per qualsiasi uso improprio o delegato, anche in relazione ad eventuali responsabilità civili e penali.
- **ALLEGO** copia del mio documento di riconoscimento in corso di validità.

Data _____ Firma del richiedente _____

Io sottoscritto/a _____ Codice Fiscale _____

in qualità di **Legale Rappresentante/Amministratore locale delle utenze**

dell'Ospedale _____

Codice Fiscale _____

- **AUTORIZZO** la concessione dell'abilitazione richiesta.
- L'Ente che rappresento **si impegna a richiedere all'INPS** la disabilitazione al servizio telematico di competenza per l'utente autorizzato, qualora non risulti più necessario.
- **ALLEGO** copia del mio documento di riconoscimento in corso di validità.

Data _____ Firma _____

* È obbligatorio inserire almeno un contatto tra telefono, cellulare, email e PEC. Indicare solo **contatti personali** per evitare che terze persone vengano a conoscenza di eventuali documenti o comunicazioni che l'INPS le trasmetterà. I contatti personali possono essere aggiornati dal portale istituzionale www.inps.it seguendo il percorso: Entra in MyINPS > Dati personali.

Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per medici - Ospedale in convenzione per invio certificato oncologico/pediatrico - 2/2

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

L'Inps, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, la informa che i dati personali forniti nell'ambito del procedimento che la riguarda, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse o per garantire il rispetto di obblighi di legge. Il trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti dell'Istituto appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i suoi dati potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell'INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. Nei casi previsti da disposizioni legislative o, se previsto per legge, di regolamento e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento, nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. La diffusione dei dati forniti è possibile solo su espressa previsione di legge o, se previsto per legge, di regolamento. Il conferimento dei dati non indicati con asterisco è obbligatorio, poiché previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, che disciplinano la prestazione e gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l'applicazione di sanzioni. Alcuni trattamenti effettuati dall'Inps, per le finalità elencate in precedenza, possono prevedere il trasferimento dei dati personali all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea. Qualora ciò sia necessario, l'Inps nel garantire il rispetto del Regolamento UE (art. 45), procede al trasferimento dei dati soltanto verso quei Paesi che garantiscono un adeguato livello di protezione degli stessi. Nei casi previsti, lei ha il diritto ad opporsi al trattamento o ad ottenere dall'Inps, in qualunque momento, l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere presentata all'INPS tramite il Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo: INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, n. 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it. Qualora ritenga che il trattamento di dati personali che la riguardano sia effettuato dall'Inps in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento UE). Ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati e ai diritti che le sono riconosciuti possono essere reperiti sul sito istituzionale www.inps.it, "Informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti dell'INPS, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679", oppure sul sito www.garanteprivacy.it del Garante per la protezione dei dati personali.